



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. b) dell'Ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi per la realizzazione della nuova Caserma dell'Arma dei Carabinieri e Carabinieri Forestali sita nel Comune di Serravalle di Chienti (MC) – codice scheda MCB0382

RISPOSTA ALLE FAQ

QUESITO 1:

L'Operatore Economico XX chiede se, *“per rispondere al punto 7 della tabella relativa al gruppo di lavoro (Responsabile dello sviluppo dei criteri CAM) la figura dell'esperto in gestione dell'energia (EGE), di cui ai requisiti della norma UNI CEI 11339:2009 schema di certificazione elaborato secondo l'art. 12 comma 1 del D.Lgs 4 luglio 2014 n.102 con certificato rilasciato da ente accreditato a fronte della norma ISO/IEC17024, è conforme a quanto richiesto.”*

RISPOSTA:

Il Responsabile CAM deve essere in possesso di una certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024, ovvero che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale.

QUESITO 2:

L'Operatore Economico XX chiede se *“Con riferimento alla posizione n°7 Responsabile dello sviluppo dei criteri CAM e n°8 Responsabile della progettazione acustica ambientale, di cui i requisiti del gruppo di lavoro per la progettazione esecutiva e riportati al paragrafo 10.1 della Lettera di invito, in considerazione che tali figure sono obbligatorie e non premianti; visto l'art. 31 co. 8 del Codice il quale riporta testualmente: “...Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”, in analogia con il subappalto di tipo “NECESSARIO” previsto per i lavori ove, benché è obbligatorio indicare la volontà a subappaltare a terzi una lavorazione per mancanza di idonei requisiti, non è più vigente l'obbligo di indicare il nominativo del subappaltatore in fase di gara. Vista altresì la Relazione AIR al “BANDO TIPO N°3” di ANAC, la quale riporta testualmente “L'art. 31, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (che riproduce il disposto dell'art. 91, co. 2, del D.Lgs. n. 163/2006) esclude solo la relazione geologica dagli “elaborati specialistici” per i quali non vige il divieto di subappalto. Trattandosi di una norma eccezionale che deroga al*

generale principio della subappaltabilità delle prestazioni, deve essere interpretata restrittivamente. Pertanto gli “elaborati specialistici” diversi dalla relazione geologica, sono sottratti al divieto di subappalto” (v. punto 5 pag. 20 e 21 della Relazione AIR); all’uopo si chiede conferma sulla possibilità in fase di gara di dichiarare la volontà di affidare a terzi tali consulenze specialistiche e che pertanto i nominativi di tali figure saranno comunicate successivamente all’aggiudicazione e comunque prima della sottoscrizione del contratto d’appalto”.

RISPOSTA:

Sebbene le prestazioni afferenti le figure del “Responsabile dello sviluppo dei Criteri CAM” e “Responsabile della Progettazione acustica ambientale” (richieste rispettivamente ai n. 7 e 8 della struttura minima operativa richiesta dalla lex specialis di gara) siano subappaltabili ai sensi dell’art. 31 comma 8 D. Lgs 50/2016, nel caso che ci occupa viene richiesta – quale requisito speciale di partecipazione – l’indicazione da parte dell’operatore economico dei nominativi dei soggetti responsabili (in possesso dei requisiti come indicato nella tabella della struttura operativa minima) già in sede di presentazione dell’offerta rimanendo ferma, ai sensi del medesimo articolo del Codice citato, la responsabilità esclusiva del progettista.

QUESITO 3

L’Operatore economico XX chiede se *“relativamente alla produzione del COMPUTO METRICO DI RAFFRONTO sia non estimativo per l’offerta tecnica e sia quello estimativo per l’offerta economica, vista la previsione per entrambi che: “...dovrà contenere i soli discostamenti proposti rispetto agli elaborati posti a base di gara...”, ho capito bene che tali computi dovranno contenere unicamente le voci in variante delle quantità previste, nonché le voci delle migliorie offerte e non previste dal progetto definitivo a base di gara?”*

RISPOSTA:

La lettera di invito riporta quanto segue:

“Il Computo Metrico Non Estimativo di raffronto dovrà essere privo di qualsiasi indicazione di valore economico, e redatto con le stesse modalità del computo metrico posto a base di gara; dovrà contenere i soli scostamenti proposti rispetto agli elaborati posti a base di gara, in particolare:

*-le voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente;
-le voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione di voci soppresse.”...*

“Computo Metrico Estimativo di raffronto: redatto con le stesse modalità del computo metrico posto a base di gara; dovrà contenere i soli scostamenti proposti rispetto agli elaborati posti a base di gara, in particolare:

*o le voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente;
o le voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione di voci soppresse.”*

Pertanto si conferma la corretta indicazione di codesta Ditta.

QUESITO 4

L'Operatore economico XX chiede "Al "Punto 5. OGGETTO DELL'APPALTO" della lettera di invito, nella descrizione dei lavori da appaltare che di seguito si riporta: "Lavori di realizzazione del nuovo edificio, che sarà classificato nZEB (nearly Zero Energy Building) e si svilupperà con una struttura portante in X-lam....omissis...", si legge che la struttura portante dell'edificio dovrà essere in X-lam, ovvero in pannelli di legno (generalmente di abete, pino o larice) composti da strati di tavole sovrapposti a fibratura incrociata. Nel progetto definitivo a base di gara, la struttura portante dell'edificio è progettata in setti portanti in c.a.. Alla luce di quanto descritto nel progetto definitivo, si chiede dunque se l'indicazione di struttura portante in X-lam è vincolante o se viceversa, potrà essere prevista anche nel progetto esecutivo la struttura in setti in c.a."

RISPOSTA

Si veda errata corregge prot. 1782 del 27/02/2023 già trasmessa a mezzo pec ai singoli operatori invitati e pubblicata sul sito istituzionale.

Saluti

Il RUP

Ing. Marina Borsella

